



Roma, 27/09/2023

Prot. 2023-U-ATUT-328

All. n. 1

A tutte le strutture

Oggetto: Assegno Unico Universale ai cittadini stranieri con permesso per attesa occupazione – Sentenza del Tribunale di Trento n. 121/2023. Condotta discriminatoria dell'INPS.

Care compagne, cari compagni,

il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 121/2023 del 19 settembre scorso ha accolto il ricorso, patrocinato dall'Inca Cgil di Trento, presentato da una cittadina straniera in possesso del solo permesso di soggiorno per attesa occupazione riconoscendole il diritto all'AUUF già percepito per i due figli minorenni ma poi richiesto in restituzione dall'INPS in relazione alla tipologia di permesso di soggiorno posseduta.

La sentenza ottenuta dagli avvocati dell'INCA e dell'ASGI (associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) Giovanni Guarini e Alberto Guariso, rappresenta una grande vittoria per i lavoratori immigrati.

Il Tribunale **ha accertato e dichiarato il carattere collettivo ed individuale della discriminazione diretta** per aver escluso, dalla fruizione dell'Assegno Unico Universale, sia la ricorrente sia tutti gli altri cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Questa pronuncia è inoltre di fondamentale importanza poiché impone all'INPS di rimuovere, sin da subito, tutti gli effetti della discriminazione, modificando la circolare n. 23 del 09/02/2022. Modifica che dovrà ricomprendere, tra gli aventi diritto, i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Da ultimo, il giudice ordina all'Istituto di provvedere al riesame d'ufficio delle domande rigettate ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come sapete, la CGIL, congiuntamente con l'INCA (prot. INCA n. 206/2022), fin dal primo momento ha ravvisato la natura discriminatoria del Messaggio INPS n. 2951 del 25/07/2022 e si è impegnata a contrastare la posizione dell'Istituto affinché riconoscesse il diritto alla fruizione dell'AUU anche ai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Sentenza

La sentenza è emessa con richiamo alla Direttiva Europea n. 98/2011, che vieta la disparità di trattamento nei settori della sicurezza sociale nei confronti dei cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno degli Stati membri per un periodo superiore a 6 mesi.

Su tale assunto il Tribunale ha dapprima rilevato che:

- l'art. 3, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 230/2021 stabilisce che l'AUU vada riconosciuto ai titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo nonché ai titolari di permesso di soggiorno unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;

- l'INPS, nel messaggio n. 2951/2022, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è titolo adeguato a richiedere la riferita prestazione e, di conseguenza, ha rigettato la domanda, limitando con una fonte subordinata l'applicazione della normativa primaria;

Successivamente, il Tribunale ha ritenuto che **il permesso per attesa occupazione debba rientrare nella tipologia di permessi di soggiorno unico lavoro, ritenendo, pertanto, soddisfatto il requisito indicato nel Dlgs n. 230/2021.**

Di conseguenza ha condannato l'INPS per condotta discriminatoria individuale e collettiva, ordinando all'Istituto di corrispondere l'AUU alla ricorrente e, contestualmente, ordinando la modifica della circolare INPS n. 23/2022 con l'inserimento dei titoli di soggiorno per attesa occupazione tra gli aventi diritti all'AUU, oltre a rivedere i provvedimenti di rigetto adottati.

Indicazioni operative

Questa decisione apre, come nel passato per il *Bonus Bebè*, una nuova possibilità per i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione che dovranno, qualora non l'avessero già fatto, presentare tempestivamente la domanda di AUU richiamando gli estremi della sentenza in oggetto.

Inoltre, per coloro che hanno ricevuto un rigetto della domanda di AUU, basato sulla tipologia del permesso di soggiorno, è possibile presentare una richiesta di riesame, tramite pec, facendo riferimento alla sentenza e sottolineando il carattere discriminatorio della decisione (in allegato modello richiesta riesame).

Pur rappresentando un importante passo in avanti nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori immigrati e nella lotta alla discriminazione, si dovrà tener conto che, trattandosi di una Sentenza di primo grado, non si ha certezza rispetto alle azioni che verranno intraprese dall'Istituto. Quindi, è importante continuare a monitorare lo sviluppo della situazione e agire affinché venga garantita l'applicazione di questa decisione anche in altre sedi giudiziarie. Vi invitiamo, pertanto, a monitorare la situazione e a segnalarci eventuali comportamenti difformi da parte dell'INPS.

E' importante, pertanto, dare la massima informazione ai lavoratori immigrati sulla possibilità di presentare domanda di AUU anche nel caso in cui abbiano, per l'appunto, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ricordiamo che, allo stato attuale, fatto salvo l'eventuale adeguamento dell'Istituto a seguito della sentenza in argomento, la procedura INPS non prevede, tra i titoli di soggiorno selezionabili, il permesso unico lavoro per attesa occupazione. Consigliamo pertanto di allegare alla domanda una autocertificazione (allegata) in cui si dichiara l'effettiva titolarità della tipologia di permesso unico lavoro per attesa occupazione.

Ricordiamo che l'AUU rappresenta un sostegno economico importante per le famiglie, soprattutto in periodi di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. Insieme possiamo fare la differenza e promuovere un sistema più giusto e inclusivo per tutti.

Fraterni saluti.

Per la CGIL

Sandro Gallittu – Selly Kane – Kurosh Danesh

Per il Patronato INCA

Anna Maria Bilato e Sara Palazzoli